



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

armandosech@secheassociati.com

marcofregolent@secheassociati.com

carladeconti@secheassociati.com

alessiorizzo@secheassociati.com

robertolunardi@secheassociati.com

oscarsartor@secheassociati.com

florafassinelli@secheassociati.com

studiosech@legalmail.it

[Dott. Armando Sech](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Marco Fregolent](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Carla De Conti](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Alessio Rizzo](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Roberto Lunardi](#)
Dottore commercialista

[Dott. Oscar Sartor](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)
Dottore in economia
aziendale – economics
and management

[Dott.ssa Serena Zannoni](#)
Dottore in economia e
gestione delle aziende

[Dott.ssa Azzurra Calderari](#)
Dottore In Giurisprudenza

[Dott.ssa Valentina Daberto](#)
Dottore in economia
aziendale – amministrazione
e controllo

Circolare clienti n. 24/T/2020

Pieve di Soligo, 24 Marzo 2020

OGGETTO: DI 18/2020 "Cura Italia" – Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Gentili Clienti,

con il DI n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) il Governo ha inteso emanare misure urgenti per far fronte all'emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica del Coronavirus. Tra le misure inserite nel decreto si segnala, in particolare, **l'art. 56 del DL 18/03/2020** che prevede una sospensione straordinaria fino al 30.09.2020 del rientro delle esposizioni debitorie nei confronti di banche ed intermediari finanziari riferita a tutte le piccole e medie imprese.

Soggetti beneficiari:


Imprese aventi sede in Italia che abbiano tutti i seguenti requisiti:

- a) occupano fino a 250 lavoratori;
- b) hanno un totale di stato patrimoniale inferiore a 50 milioni di euro e/o un fatturato inferiore a 43 milioni di euro;
- c) alla data di pubblicazione del Decreto non siano segnalati dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come "deteriorato".

Misura oggetto della disposizione:

- **Non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino al 30.09.2020 le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti** esistenti alla data del 29.02.2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto. Sul punto la norma precisa che la sospensione vale sia per la parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata;
- **Contratti per prestiti non rateali (pagamento in unica soluzione) con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020: proroga**, alle medesime condizioni, fino al **30.09.2020**;
- **mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale con rate o canone leasing aventi scadenza anteriore al 30.09.2020: il pagamento delle rate e/o dei canoni leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso sino al 30.09.2020** (è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale).

La sospensione dei pagamenti, contenuta nel Decreto, priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali



Studio SECH e Associati

ed il termine del 30.09.2020 deve essere inteso quale misura minima concessa, potendo, ogni singolo istituto di credito, concedere volontariamente un maggior periodo di sospensione.

Si segnala, infine, che la sospensione può essere applicata anche a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi e ai finanziamenti agevolati (previa comunicazione all'ente incentivante).

Modalità di richiesta:

Le imprese possono beneficiare della sospensione inviando comunicazione di adesione al soggetto creditore. L'istanza deve essere corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 D.p.r. 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

A tal fine:

- 1) **per i clienti che intendono procedere autonomamente a presentare la richiesta di sospensione**, si allegano alla presente circolare:
 - a) fac simile di istanza da inviare alla Banca/Intermediario finanziario per la comunicazione di adesione alla sospensione "COVID 19" prevista dall'art. 56 DL 18/2020;
 - b) autocertificazione circa la sussistenza delle condizioni per l'accesso della sospensione "COVID 19".

Entrambi i documenti vanno presentati all'istituto di credito o società di leasing (o in alternativa va utilizzata la modulistica messa a disposizione direttamente dagli istituti ai propri clienti).

- 2) **per i clienti che intendono invece richiedere il supporto dello studio** nella gestione e richiesta dell'istanza, chiediamo di inviare mail ai seguenti indirizzi:

carladeconti@secheassociati.com

szannoni@secheassociati.com

specificando i finanziamenti o leasing per i quali intendete richiedere la sospensione e i motivi che hanno comportato le carenze di liquidità (es. chiusura attività).

Sarà cura della dott.ssa De Conti e Zannoni contattarvi successivamente.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Cordiali saluti

Studio Sech e Associati